



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – GIUGNO 2018

LUIGI MARIANO GUZZO

Un'idea di laicità secondo Ferrajoli

L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza,

Roma-Bari, 2018



LUIGI MARIANO GUZZO

Un'idea di laicità secondo FerrajoliL. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Roma-Bari, 2018

Nel suo *Manifesto per l'uguaglianza* (Laterza, 2018) Luigi Ferrajoli propone un momento *rifondativo* della politica, a partire da una ricostruzione normativa del principio di eguaglianza. Il tentativo è di offrire una proposta sistematica che guardi al principio di uguaglianza come fonte di legittimazione democratica delle istituzioni pubbliche, in grado di ricomporre quei processi di disgregazione sociale prodotti dal predominio della *lex mercatoria*. Si tratta, per altro verso, della riproposizione di alcuni studi già editi dell'autorevole filosofo del diritto che, in questa veste organica, sono ripresentati al lettore come aggiornati, modificati e ampliati, insieme a capitoli inediti. Quello che può apparire, per certi aspetti, un progetto ambizioso, è, in realtà, una forma di resistenza nei confronti di una «accettazione passiva delle enormi e crescenti disuguaglianze, dello sfruttamento del lavoro e delle spaventosi condizioni di vita nelle quali vivono e muoiono miliardi di persone»¹. Vi è, in altre parole, la consapevolezza che proseguire verso uno sviluppo *insostenibile* possa portare all'auto-distruzione; mentre, peraltro, sarebbe una sorta di «utopia regressiva» pensare il contrario o non accorgersi di ciò.

Nelle pagine del libro, Ferrajoli affronta e approfondisce, con dovizia di particolari interessanti, i temi della sovranità popolare, del lavoro, del reddito minimo garantito, dei migranti, del costituzionalismo in un mondo sempre più globale, nonché della laicità. Ed è proprio sulla laicità che vogliamo soffermarci. In queste brevi note si tenterà di presentare la prospettiva puramente teorica in cui si muove Ferrajoli nel proporre una

· Docente a contratto presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.

¹ L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Laterza, Roma-Bari, 2018, p. XI.

certa idea di laicità, mettendone in luce gli elementi di originalità e di criticità.

In premessa, è bene precisare come ci si trovi dinnanzi a una questione “classica”² che caratterizza la riflessione sui rapporti tra Stato e confessioni religiose, in merito alla quale, però, oggi più che mai, si avverte l’esigenza di una lettura per certi aspetti “nuova”, che tenga in debito conto il mutamento dei tempi, i cambiamenti istituzionali³ e le dinamiche sempre più interculturali delle società⁴. Nel nostro ordinamento repubblicano la laicità ha avuto formale riconoscimento quale principio supremo⁵ con la sentenza della Corte Costituzionale n. 203/1989. Il giudice delle leggi, esattamente trent’anni addietro, sottolineava che, nella sua «attitudine laica», lo Stato italiano «non ha postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato - persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini» (par. 7), delineando, in tal modo, lo specifico di una «laicità all’italiana» che guardava (e guarda) con positivo interesse alle espressioni, più o meno istituzionali, del sentimento religioso⁶.

Ma, per l’appunto, sono passati tre decenni da quella “storica” sentenza e oggi appare quanto mai significativa l’immagine simbolica che utilizza

² Si veda, per tutti, A.C. JEMOLO, *Le problème de la laïcité en Italie*, in *La laïcité*, Presses universitaires de France, Paris, 1960, pp. 455 e ss.; M. TEDESCHI (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996.

³ Vedi M. VENTURA, *La laicità dell’Unione europea: diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino, 2001.

⁴ Cfr. A. FUCCILLO (a cura di), *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Giappichelli, Torino, 2014.

⁵ Cfr., sul tema, N. COLAIANNI, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell’età dei diritti*, Cacucci, Bari, 2016.

⁶ Cfr. A. MANTINEO - D. BILOTTI, *Il principio di laicità. Inquadramento costituzionale e orientamenti giurisprudenziali*, in L. VENTURA – A. MORELLI (a cura di), *Principi costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 470 e ss.

Pierluigi Consorti nel decifrare la laicità, nonché il contenuto (o, forse, il contenitore senza contenuto) che essa rappresenta, nei termini di un'antica cattedrale: «Luogo in parte abbandonato a sé stesso dalla pubblica amministrazione, talvolta oggetto di restauri anche ingenti a opera di privati, in altri casi trasformato in qualcosa che nemmeno ricorda le sue - beninteso, diverse eppure controverse - origini»⁷. Non vi è dubbio, d'altronde, che il dibattito politico in materia di laicità in Italia sia notevolmente indietro, in un periodo in cui riecheggiano forme di commistione tra politica (*rectius*: potere politico) e religione. Certamente, in una prospettiva di ricerca arricchita dagli studi della sociologia del diritto e della comparazione giuridica, che riprende, in particolare, le analisi portate avanti da Bauberot⁸, l'idea di laicità «non è a senso unico» e, anzi, deve fare i conti con il «modo con cui le diverse esperienze statali si rapportano al sentimento religioso»⁹. E se è indubbio che l'idea della laicità all'italiana¹⁰ sia di per sé notevolmente diversa dalla nozione della laicità *de combat* francese, non vi è neanche dubbio che con il discorso di Macron ai rappresentanti delle confessioni religiose in Francia, per l'inizio anno 2018, Oltralpe si stia registrando un cambio di passo in materia di laicità, volto a superare la concezione di quest'ultima come fede civile in un «vuoto metafisico all'intersezione di tutte le fedi»¹¹.

⁷ P. CONSORTI, *Dalla Francia una nuova idea di laicità per il nuovo anno*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 1/2018, p. 2.

⁸ J. BAUBEROT, *Le tante laicità del mondo. Per una geopolitica della laicità, perché essa non è un assoluto fuori dal tempo, ma il frutto di processi storici e di fondamenti filosofici differenti*, Luiss University Press, Roma, 2008.

⁹ P. CONSORTI, *Accezioni della laicità in tempo di populismo trionfante*, in *Il Diritto ecclesiastico*, n. 1-2/2017, p. 117.

¹⁰ P. STEFANI, *Il problema giuridico della laicità dello Stato nella società multiculturale*, Aracne, Roma 2013, ne parla come di «facoltà prometeica».

¹¹ La trascrizione del discorso di Macron può ritrovarsi in P. CONSORTI, *Dalla Francia una nuova idea di laicità...*, cit.

Tali suggestioni sono utili per comprendere quanto sia attuale l'analisi che in materia propone Ferrajoli, nella spirale tra universalismo dei diritti e multiculturalismo. E' una nozione minima di laicità, quella che ricostruisce Ferrajoli. Per taluni aspetti sembra contigua all'idea di Dworkin che amplia la stessa nozione di libertà religiosa, fino a farla coincidere con il riconoscimento di un «*diritto generale all'indipendenza etica*»¹². Tale nozione di laicità si basa su una nozione sostanziale del principio di eguaglianza.

Ferrajoli ricostruisce la nozione di laicità nell'ambito di una relazione biunivoca che intercorre, sul piano del diritto come sul piano della morale, tra libertà, multiculturalismo e laicità. Scrive il filosofo del diritto, «non c'è laicità senza garanzia dei diritti di libertà e dell'uguale valore delle differenze di religione e di culture, né c'è libertà, né uguale valore di tale differenze senza laicità»¹³.

La nozione minima di laicità, che potrebbe già rintracciarsi nell'art. 7 della Costituzione, circa l'indipendenza e la sovranità dell'ordine dello Stato e dell'ordine della Chiesa, oppure anche nel precetto evangelico di dare a Dio quello che è di Dio e a Cesare quello che è di Cesare¹⁴, si comprende all'interno della tesi della separazione tra diritto e morale ovvero tra validità giuridica e giustizia. E' noto come, per Ferrajoli, dalla tesi della separazione possono emergere due principi, che sono costitutivi tanto del pensiero giuridico moderno, quanto della laicità, a seconda che la tesi della separazione sia enunciata in senso assertivo o in senso prescrittivo.

In senso assertivo (o teorico), la "distinzione" tra validità giuridica e giustizia porta all'affermazione del principio di legalità, corollario del gius-

¹² R. DWORKIN, *Giustizia per i ricci*, Milano, Feltrinelli, 2013, pp. 428 e ss; ID, *Religione senza Dio*, Il Mulino, Bologna, 2014. Sul tema vedi anche S. Montesano, *Dalla laicità dello Stato alla laicità per lo Stato. Il paradigma laico tra principio e valore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 36/2017.

¹³ L. FERRAJOLI, *Manifesto...*, cit., p. 50.

¹⁴ Cfr. Mc 12, 13-17; Mt 22, 15-22; Lc 20, 20-26.

positivismo, per il quale il diritto (esistente) è l'insieme di tutte quelle norme prodotte da un'autorità abilitata a produrle e la morale (critica) è niente più e niente meno che la sfera di autonomia della coscienza. Vi è quindi l'emersione di due autonomie reciproche: l'autonomia del diritto e l'autonomia della morale. In senso prescrittivo (o assiologico), la "separazione" tra validità giuridica e giustizia porta all'affermazione del principio di offensività, corollario del liberalismo politico. Lo Stato e il diritto, in tale accezione liberale, hanno il solo compito di tutelare l'individuo dall'offesa di terzi per garantire una pacifica convivenza sociale, senza invadere scelte che attengono alla coscienza dei soggetti. Da ciò, quindi, deriva, da un lato, la laicità del diritto, come rifiuto di tradurre in norme giuridiche le regole morali, e dall'altro, la laicità della morale, come rifiuto di accettare il sostegno del diritto. La laicità si presenta come «libertà di autodeterminazione ugualmente garantita a tutti dalla neutralità del diritto sulle questioni puramente morali»¹⁵.

Ferrajoli distingue tra "autonomia" e "autoderminazione". L'autonomia è un potere normativo che al suo esercitarsi produce effetti nella sfera pubblica dello Stato o in quella privata del mercato (ad es., il diritto di voto o il potere negoziale). L'autodeterminazione, al contrario, sarebbe una libertà-immunità, che si manifesta nella libertà di decidere su se stessi (ad es., le scelte in materia bioetica).

Ancora, l'autodeterminazione si distingue in: a) *facoltà* di autodeterminarsi, come libertà giuridica (laicità del diritto); b) *capacità* di autodeterminarsi, come libertà morale (laicità della morale). Una libertà può anche darsi senza l'altra, come annota Ferrajoli: «si può avere la libertà giuridica, come noi tutti abbiamo in un ordinamento democratico e liberale, e non avere la libertà morale, a causa dei condizionamenti familiari, culturali o religiosi e dei conformismi da essi indotti. Ma si può

¹⁵ L. FERRAJOLI, *Manifesto...*, p. 53.

conservare e affermare la propria libertà morale anche in regimi autoritari e illiberali che non garantiscono la libertà giuridica»¹⁶.

La laicità del diritto e, quindi, delle istituzioni pubbliche equivale, così, ad un «passo indietro del diritto e dello Stato di fronte alle libere opinioni e all'uguale valore di tutte le differenti identità religiose, o culturali o politiche delle persone»¹⁷. Da questo punto di vista, se i diritti sociali rappresentano un “passo avanti” dello Stato nei confronti delle esigenze e dei bisogni delle persone, i diritti di libertà, nel prisma della laicità del diritto, si configurano come un “passo indietro” del potere statale rispetto a tutto ciò che non cagiona danni a terzi, garantendo, in tal modo, la pacifica convivenza tra gli individui che professano morali, religioni o ideologie diverse. In ciò, per Ferrajoli, si manifesta l'asimmetria tra le posizioni laiche e le posizioni religiose: le posizioni laiche garantiscono la libertà di autodeterminarsi secondo la propria coscienza, mentre le posizioni religiose pretendono di imporre a tutti le proprie convinzioni morali per il tramite della legge. Per altro verso, per chi è laico, «l'autenticità del comportamento morale risiede nel suo carattere autonomo, quale fine a se stesso, sicché non solo non richiede, ma esclude che possa richiedere il sostegno autonomo della legge statale»¹⁸.

L'opposizione tra etica laica ed etica religiosa (nello specifico, cattolica) si traduce nei termini dell'opposizione tra *cognitivismo* (oggettivismo) e *anticognitivismo* (antioggettivismo) *etico*, da cui consegue una seconda opposizione, quella tra *eteronomia* e *autonomia della morale*. La configurazione come “vere” delle tesi morali, in un approccio cognitivistico, è alla base della pretesa di essere tradotte in norme giuridiche, «in forza della più ferma *intolleranza* per opzioni etiche diverse»¹⁹ (pp. 58-59). Ma la laicità del diritto rifiuta qualsivoglia

¹⁶ *Ivi*, p. 54.

¹⁷ *Ivi*, pp. 55-56.

¹⁸ *Ivi*, p. 57.

¹⁹ *Ivi*, pp. 58-59.

fondazione moralistica del diritto (ovvero un'eticizzazione del diritto), mentre la laicità della morale rifiuta qualsivoglia fondazione giuridica della morale (ovvero una giuridificazione della morale). Sulla base di queste osservazioni Ferrajoli afferma l'incompatibilità tra filosofie morali oggettivistiche e cognitivistiche e laicità. Gli approcci oggettivistici o cognitivisti derivano, infatti, facilmente nell'intolleranza basandosi sulla possibilità di predicare la verità o la ferità dei precetti morali come se si trattasse di asserzioni descrittive.

E' interessante, a questo punto, sottolineare come, una volta affermata tale incompatibilità, Ferrajoli distingue tra cognitivismo etico di tipo laico e anticognitivismo, e ne cerchi di ridurre la distanza. Afferma: «Naturalmente l'implicazione tra oggettivismo etico e intolleranza non vuol dire affatto che gli oggettivisti laici siano intolleranti. Sicuramente non lo è nessuno dei tanti, tra questi, che conosco»²⁰. Probabilmente il riferimento ai cognitivisti laici, più illustri, è a Habermas o a Moreso. Ma rintracciare un cognitivismo etico di tipo laico potrebbe risultare un'operazione non agevole, considerato che su questa stessa qualifica dovrebbe basarsi una definizione di laicità dello Stato e delle pubbliche istituzioni, che si avviterebbe, quindi, in una sorta di circolo vizioso. Si potrebbe dire, come sembra potersi ritenere in questo passaggio, che il cognitivismo etico di tipo laico si caratterizzerebbe per non avallare posizioni religiose. Ma qui entrerebbe in gioco ciò che è e ciò che non è religioso, e non è così semplice risolvere questo ulteriore snodo problematico, anche perché pure chi si professa come religioso potrebbe assumere posizioni di tipo laico. In realtà, più che il cognitivismo etico di tipo laico di cui parla Ferrajoli è espressione di un cognitivismo moderato che «si distingue da forme di "noncognitivismo" altrettanto moderato solo per l'accento che esso riserva al "valore cognitivo" e i giudizi morali, che è però riconosciuto solo "analogo" e non identico al valore di verità

²⁰ *Ivi*, p. 67.

ascrivibile ai giudizi cognitivi in senso stretto»²¹. D'altronde, la conclusione cui arriva Ferrajoli, in merito alla scelta delle posizioni morali, semplicemente sulla base di una loro argomentazione razionale, non è poi così distante dall'affermazione di un principio di universalizzabilità dei giudizi moral

²¹ M. LA TORRE, *Norme, istituzionali, valori. Per una teoria istituzionalista del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 268.